

TAR DICHIARA LEGITTIMA CHIUSURA RISTORANTE CHE APRIVA NONOSTANTE DIVIETI COVID



11 Aprile 2022

ROMA - Legittimo il provvedimento di chiusura del locale che svolgeva attività di somministrazione alimentare, nonostante i divieti previsti dai Dpcm adottati per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Questo è quanto ha stabilito in una recente sentenza il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, Sent., (data ud. 02/03/2022) 07/03/2022, n. 303) al quale si era rivolto il titolare di un locale fiorentino che, nel periodo novembre 2020 e gennaio 2021, rimaneva aperto nonostante la chiusura imposta dalla normativa emergenziale e la successiva apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità Amministrativa, per effetto della quale era costretto chiudere.

Di qui l'impugnazione, dinanzi al Giudice amministrativo, del relativo provvedimento.

Senonché - spiega **Alessandro Klun**, autore di diversi testi sul diritto della ristorazione - il Tar ha osservato che "non ci sono dubbi sulla gravità della condotta di parte ricorrente, consistita nella violazione reiterata dei divieti di chiusura del locale, nelle plurime inottemperanze agli ordini di chiusura impartiti dalle autorità competenti, che hanno una copertura normativa nell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 19 del 2020, nella violazione dei sigilli apposti al locale. Il necessario rispetto delle disposizioni di legge e degli ordini dell'autorità, se non preclude certo, in un ordinamento democratico, l'espressione del dissenso, impedisce tuttavia che la libera e legittima manifestazione delle proprie opinioni si sostanzi nella disapplicazione delle disposizioni normative impartite, nella specie in tema di svolgimento delle attività commerciali e di apertura dei ristoranti".

Ha proseguito rilevando che "se è vero che le limitazioni allo svolgimento delle attività economiche hanno imposto a tutti gli operatori economici, e a tanti lavoratori, seri sacrifici, cui solo in parte hanno fatto riscontro interventi pubblici di sostegno, non risulta tuttavia fondato in termini giuridici il richiamo, a giustificazione della condotta di parte ricorrente, allo stato di necessità, non invocabile con riferimento a profili patrimoniali, cui si contrapponevano peraltro valutazioni di perseguimento di obiettivi di salute pubblica e prevenzione della diffusione del contagio pandemico".

Sulla base di queste testuali argomentazioni - conclude Klun - ha rigettato il ricorso del titolare dell'attività ristorativa condannandolo anche al pagamento delle spese di lite.